



ORIGINALE

CITTÀ DI ESTE

(Provincia di Padova)

Prot. n. _____

VERBALE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. DG / **29** / 2009

OGGETTO: SERVIZI FUNERARI: DEFINIZIONE PROCEDURA PER CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE ALL’AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI.

L’anno 2009 addì **2** del mese di **Marzo** con inizio alle ore 23:40 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale:

Eseguito l’appello risultano presenti:

PIVA GIANCARLO (Sindaco)
CAPODAGLIO PIERANTONIO (Assessore)
RUZZON SILVIA (Assessore)
BUSSI ELISA (Assessore)
MENEGHINI STEFANO (Assessore)
ANDREOSE BEATRICE (Assessore)

e assenti:

AGUJARI-STOPPA STEFANO (Assessore)
RIZZO DEVIS (Assessore)

Assiste alla seduta il Dott. Silvano BORGATO in qualità di Segretario Generale.

Il Sig. Giancarlo PIVA, nella qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta per l’esame dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

La Legge n.130 del 30.03.2001 ha introdotto nuove disposizioni in ordine alla cremazione e alla dispersione delle ceneri, prevedendo che sia consentito – nel rispetto della volontà del defunto- il loro affidamento ai famigliari dello stesso, in alternativa alla tumulazione nei cimiteri.

Il Regolamento di attuazione previsto dall'art. 3, che doveva essere approvato, come indicato al comma 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge n.130 del 30.03.2001, non è stato a tutt'oggi ancora emanato.

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2004, che recepisce il parere del Consiglio di Stato, Sezione prima, n.2957/2003 e considerato che il Ministero della Salute si è conformato a detto parere con nota DGPREV/I/5401/P/F:2. c.a. dell'8.03.2004.

Vista la nota del 16.11.2005 della Regione del Veneto che chiarisce – come precisato anche dal Consiglio di Stato - che la disciplina dell'affidamento ai familiari dell'urna cineraria risulta già applicabile in quanto compiutamente regolata dalla lettera e) del comma 1 dell'art.3 della Legge 130/2001 sopracitata.

Rilevato che più cittadini si sono dichiarati interessati a vedersi affidate le urne contenenti le ceneri dei famigliari defunti. E ciò non tanto in ragione dell'adesione a nuove culture, quanto per assolvere precise richieste testamentarie dei defunti dettate per lo più da motivi affettivi, oppure per superare - con la collocazione delle ceneri nell'ambito domestico- la difficoltà a frequentare ed onorare nei cimiteri i propri defunti. Difficoltà dovute a svariati motivi, fra i quali principalmente trasferimenti di residenza ed età avanzata.

Valutato che non ci si possa chiudere ad istanze, sia pure minoritarie, se pure la cultura e l'orientamento di gran lunga prevalente e condiviso resta quello di assicurare -nel contempo- la memoria singolare e collettiva dei defunti nei cimiteri, garantendo una adeguata disponibilità di concessioni , vuoi a terreno, che in nicchie, loculi, o tombe di famiglia.

Ritenuto doveroso assecondare le richieste relative alla definitiva collocazione delle ceneri dei defunti, ove ciò non contrasti con le norme in vigore.

Considerato che il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria non fa espresso divieto (vedi art. 50-51-52) dell'affidamento a familiare dell'urna cineraria.

Ritenuto necessario stabilire che la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri, è subordinata alla presentazione di una istanza del parente del defunto individuato in vita dal "de cuius" per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata (in forma testamentaria, o in altra forma scritta olografa) la espressa volontà del defunto, o copia conforme della stessa.

In alternativa, tale volontà debba essere manifestata dal coniuge o, in assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt.74, 75, 76, 77 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

Dato atto che nella istanza dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art.3 della Legge130/2001);
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare referente;
- c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna ed indicherà la persona

cui si dovrà – in subordine – fare riferimento in caso di suo decesso o impossibilità di accudire le ceneri;

- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in un cimitero, nel caso il familiare-consegnatario non intendesse più conservarla, oppure nel caso egli stesso venisse a mancare;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 30 giorni.

Tutti i suddetti dati verranno riportati su apposita modulistica, che dovrà essere sottoscritta dal richiedente, al quale verrà rilasciata copia dell'autorizzazione.

Ritenuto, per quanto sopra esposto ed al fine di aderire ad alcune istanze dei cittadini, di garantire agli stessi uguali opportunità di scelta per quanto attiene le pratiche cimiteriali, approvando la procedura concessoria come richiamata in premesse.

Vista la Legge 30 marzo 2001, n.130;

Visto il parere del Consiglio di Stato, Sezione prima, n.2957/2003;

Visto il D.P.R. 24 febbraio 2004;

Viste le precisazioni in materia di cremazione ed affidamento delle urne, di cui alla nota del 16.11.2005 della Regione del Veneto;

Visto l'art.48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 .

Dato atto che sulla deliberazione risultano espressi i pareri favorevoli previsti dall'art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allegati.

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

- 1) di dare atto della applicabilità della disciplina dell'affidamento ai familiari dell'urna cineraria in quanto compiutamente regolata dalla lettera e) del comma 1 dell'art.3 della legge 130/2001 in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, come chiarito dalla Regione Veneto;
- 2) di dare attuazione per le motivazioni in premessa riassunte, alle disposizioni di cui alla Legge n.130/2001 sopra citata, in base alle quali è possibile l'affidamento a privati di urne cinerarie;
- 3) di affidare ai competenti uffici comunali individuati nell'Area I° - Ufficio Gestione Cimiteriale e in particolare al dirigente competente o suo delegato, il compito di concedere ai parenti richiedenti l'autorizzazione all'affidamento e alla conservazione delle ceneri dei defunti, stabilendo che l'Amministrazione comunale possa procedere in qualsiasi momento a controlli, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare;
- 4) di approvare la procedura con la quale viene autorizzato tale affidamento e conservazione, come in premesse indicata;

- 5) di disporre perché gli uffici competenti predispongano idonea modulistica al riguardo;
- 6) di stabilire che per il rilascio dell'autorizzazione in parola e per la eventuale verifica di controllo non dovrà essere corrisposta alcuna tariffa;
- 7) di non applicare alcuna tariffa per l'aggiornamento delle registrazioni conseguenti a cambio di residenza del familiare affidatario dell'urna;
- 8) di dare atto che la presente deliberazione viene trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per la sola funzione di controllo politico e viene dichiarata immediatamente eseguibile, con apposita votazione unanime, come previsto dall'art. 134, 4 comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Piva

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.Silvano Borgato

QUESTA DELIBERAZIONE
è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, dal
_____ ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.

Il Messo Comunale

su conforme attestazione del Messo Comunale
IL SEGRETARIO GENERALE

Addi, _____

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge, è DIVENUTA ESECUTIVA in
data _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Addi, _____
